Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Messina
Direzione Distrettuale Antimafia

Prot. 349/2024/NT.

Oggetto: Direttiva in merito al deposito delle C.N.R., dei seguiti ed esiti di indagine e degli atti da parte della Polizia Giudiziaria abilitata al Portale N.D.R..

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

L'art. 7-bis, comma 2, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, come introdotto dal d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, stabilisce che "*Il portale delle notizie di reato consente la trasmissione in via telematica da parte del personale di polizia giudiziaria e di ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato di atti e documenti*".

L'art. 111-*bis* cpp –introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 4.4.2024– prevede, poi, che "**1.** *... in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.* **2. 2.** *Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.* **3.** *La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica".*

Tutto ciò premesso, alla luce della nuova normativa, si ribadisce il contenuto delle direttive precedentemente impartite circa l'obbligo di utilizzare il Portale N.D.R. per l'invio delle comunicazioni delle notizie di reato, seguiti ed atti di P.G., collegati al procedimento penale.

Si ribadisce che il Portale NDR non ammette equipollenti, visto il suo collegamento al SICP unitamente con le sue caratteristiche di criptaggio avanzato. Ne consegue che le C.N.R. ed i relativi seguiti non possono essere più depositati a mani, ma scaricati da un sistema cui accede solo il personale a ciò autorizzato, con tracciamento delle relative attività e non è più consentito il deposito via P.E.C.

Gli Organi di P.G., come già impartito con direttiva del 21.12.2020, che trasmettono le C.N.R., hanno cura di accertarsi, subito dopo l'inoltro telematico, della esistenza o meno della conferma di ricezione, provvedendo, in caso di mancanza, al reinvio dell'atto sino ad avvenuta conferma.

In caso di problematiche di carattere tecnico, gli ufficiali di PG, per iscritto e dettagliatamente segnalano, al responsabile dell' "*Ufficio Ricezione Atti*" di questa Procura, le difficoltà che impediscono l'ingresso sul Portale in modo da consentire l'adozione dei conseguenti rimedi.

Si raccomanda la puntuale osservanza delle disposizioni sopra impartite.

Manda alla Segreteria per la comunicazione, alle forze di Polizia Giudiziaria del territorio, ai Procuratori Aggiunti, ai colleghi sostituti, all'Ufficio del Registro Generale, alle segreterie dei Sostituti, al personale amministrativo e delle segreterie dei magistrati, nonché per la pubblicazione, con nota separata, sul sito *web* della Procura, per opportuna conoscenza, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Messina[1].

*Quanto all'**Archivio Generale degli atti dell'Ufficio**, istituito con decreto n. 32/2024, si dispone, ai fini dell'indice, che il presente provvedimento sia inserito sotto la lettera "P", con l'argomento "PORTALE N.D.R. - DIRETTIVA IN MERITO AL DEPOSITO DELLE C.N.R., DEI SEGUITI ED ESITI DI INDAGINE E DEGLI ATTI DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA".*

Messina, il 19 aprile 2024.

Il Procuratore della Repubblica
Antonio D'Amato

[1] La presenta nota è stata redatta, previa intesa con il Procuratore Vicario e i Procuratori aggiunti; nonché di concerto e a seguito di confronto con il Mag.Rif., dott. R. CONTE.